



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 4852/Tr/di/B

5 FEB. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l' articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale;
- Visto l' articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l' intervento relativo al sito di "Gela e Priolo" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "Gela e Priolo";
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2006 recante "Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Priolo";
- Visto il "Progetto definitivo di bonifica Penisola Magnisi (Area ex Vasche di Zavorra)", trasmesso dalla EniMed SpA con nota del 5 aprile 2007 con protocollo n. 615, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10297/QdV/DI del 23 aprile 2007;
- Vista la relazione di validazione dei dati e delle indagini ambientali relative all' Area Penisola di Magnisi trasmessa dall' ARPA Sicilia – Dipartimento Provinciale di Siracusa con nota del 9 ottobre 2007 con protocollo n. 6259, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27234/QdV/DI del 18 ottobre 2007;
- Visto il parere istruttorio sul "Progetto definitivo di bonifica Penisola Magnisi (Area ex Vasche di Zavorra)", trasmesso dall' APAT con nota del 18 dicembre 2007 con protocollo n. 40596, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 32852/QdV/DI del 19 dicembre 2007;
- Visto il parere istruttorio sul "Progetto definitivo di bonifica Penisola Magnisi (Area ex Vasche di Zavorra)", trasmesso dall' ISPESL con nota del 19 dicembre 2007 con protocollo n. 6837, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 32849/QdV/DI del 19 dicembre 2007;

V

V

V

V

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
 OFFICIO COORDINAMENTO AFFARI
 DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
 TRASPORTI DEL MINISTERO
 DELL'AMBITO DELLA TIRSA DEL
 TERZO DEL MINISTERO
 Ref. N. 1338
 IL CONSIGLIERE


13

- Visto il documento integrativo relativo al “Progetto definitivo di bonifica Penisola Magnisi (Area ex Vasche di Zavorra)”, trasmesso dall’EniMed SpA con nota del 10 gennaio 2008 con protocollo n. 64, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 626/QdV/DI dell’11 gennaio 2008;
- Visto il parere istruttorio sul “Progetto definitivo di bonifica Penisola Magnisi (Area ex Vasche di Zavorra)”, trasmesso dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana con nota dell’11 gennaio 2008 con protocollo n. 105, ed inoltrato dall’EniMed SpA con nota del 31 gennaio 2008, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2654/QdV/DI del 1° febbraio 2008;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 6 marzo 2008, approvato, ex articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4486/QdV/DI/B del 16 aprile 2008, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il “Progetto definitivo di bonifica Penisola Magnisi (Area ex Vasche di Zavorra)”, trasmesso dall’EniMed SpA del 5 aprile 2007, così come integrato dal documento trasmesso dall’EniMed SpA con nota del 10 gennaio 2008;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 22 gennaio 2014 con protocollo n. 10589, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2252/TRI del 23 gennaio 2014;

DECRETA


ART. 1

1. È approvato il “Progetto definitivo di bonifica Penisola Magnisi (Area ex Vasche di Zavorra)” trasmesso dall’EniMed SpA del 5 aprile 2007, così come integrato dal documento trasmesso dall’EniMed SpA con nota del 10 gennaio 2008, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. tutte le attività devono essere coordinate e realizzate sotto la supervisione delle locali autorità di controllo (Provincia di Siracusa, ARPA);
 - b. deve essere acquisita la validazione da parte di ARPA dei risultati delle fasi di caratterizzazione delle aree interne ad uso industriale e delle aree esterne dove sono stati rimossi cumuli di pirite e che saranno sottoposte a caratterizzazione;
 - c. vista la presenza di rifiuti e/o riporti, ogni fase di collaudo deve prevedere la ricerca di tutti i parametri ricercati nella fase di caratterizzazione e di tutti gli analiti, non ricercati dall’Azienda, per i quali ARPA ha evidenziato superamenti, riportati nel paragrafo 5.3.1.2 del Progetto di bonifica;
 - d. l’impianto di vagliatura deve essere idoneamente dimensionato al fine di concentrare le ceneri di pirite nel sottovaglio;
 - e. in considerazione della tipologia di bonifica (scavo/scotico fino alla roccia in posto e sull’intera superficie di proprietà) con profondità media di 20 cm, le modalità di collaudo dovranno essere adattate al particolare contesto e quindi concordate preventivamente con ARPA;



- f. le modalità di campionamento delle acque sotterranee dovranno essere concordate con ARPA e dettagliatamente descritte nell'ambito del rapporto annuale trasmesso dall'Azienda nonché validate dalla stessa ARPA;
 - g. per i rifiuti prodotti durante le operazioni di sfalcio degli arbusti si dovrà usare il codice CER 19.13;
 - h. dal momento che l'Azienda ha scelto di perseguire come obiettivi di bonifica i limiti per l'uso residenziale di cui all'Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non appare giustificata la profondità media di rimozione dei terreni nelle aree esterne (circa 20 cm); la rimozione dei terreni deve arrivare almeno alla profondità alle quali le analisi di caratterizzazione hanno evidenziato una contaminazione da Arsenico e Idrocarburi C>12, che si spinge, in diversi punti, anche a profondità maggiori di 20 cm (ad es. S13, S21);
 - i. il controllo delle pareti e del fondo dello scavo deve essere effettuato in conformità con il parere APAT "Proposta di integrazione del "Protocollo Operativo" per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati: Fondo Scavo e Pareti" (protocollo n. 31613 del 7 novembre 2006) disponibile sul sito web dell'ISPRA (www.ispra.it);
 - j. in merito alla contaminazione delle acque sotterranee, si osserva, in primo luogo, che, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è obbligo dell'Azienda impedire la migrazione di acque sotterranee contaminate al di fuori dell'area di proprietà; si ritiene inoltre necessario che venga effettuato un monitoraggio con periodicità trimestrale per il controllo di tutti gli analiti di cui al piano di caratterizzazione approvato e che vengano misurati i valori di pH e potenziale redox allo scopo di accertare se la mobilizzazione di Ferro e Manganese sia dovuta a fenomeni di biodegradazione attivati dalla presenza di idrocarburi che escluderebbero l'attribuibilità della contaminazione al fondo naturale;
 - k. dal momento che non si può escludere completamente il contatto anche sporadico delle acque piovane con i terreni stoccati nei cumuli (es. nell'intervallo di tempo tra l'inizio di una precipitazione e l'avvenuta copertura), è necessario effettuare la raccolta e gestione delle acque di scolo, il cui destino non è chiaro nel documento;
 - l. poiché solo a seguito di apposita caratterizzazione la frazione sopravaglio potrà essere considerata conforme, fino a quel momento anche la frazione > 20 mm dovrebbe essere stoccata in condizioni di isolamento dal terreno;
 - m. tutte le attività previste dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;
 - n. la rinaturalizzazione dei luoghi va favorita dallo spargimento di terreno vegetale, per uno spessore non inferiore a 20 cm, che consentirà l'attecchimento della vegetazione spontanea;
 - o. al termine dei lavori, va ripristinato lo stato dei luoghi conseguente alla realizzazione di piste di cantiere, aree di stoccaggio posizionamento macchinario, ecc;
 - p. i lavori di bonifica dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza di personale tecnico dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione – Dipartimento regionale BB. CC. AA. ed E.P. – Area Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa – Servizio Beni Archeologici, secondo modi e tempi che dovranno essere concordati con l'Assessorato medesimo;
 - q. tutte le opere dovranno essere conformi alle norme in materia urbanistico-edilizia, previa verifica dell'Amministrazione comunale.
2. Resta salvo l'obbligo della EniMed SpA di acquisire, ove necessario, dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui

PA
P. 20



elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, nonché alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale.

3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi 6 marzo 2008.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Siracusa mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, l'EniMed SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti e/o sedimenti contaminati rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dall'EniMed SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di EniMed SpA a favore della Regione Siciliana, in una somma pari al 50% dell'importo stimato nel Progetto medesimo in 2.489.045,00 euro (due milioni e quattrocentottantanove mila e quarantacinque euro).

Roma,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto n. 97 ex articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 123/2011
Roma, 13/2/2014

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Silvana Micci)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Perrone



